

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2511

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAVALLINI, GUBETTI, ALIPRANDI, BASSO, BELLOMI, BENETTO RAVETTO, BONATO, CANAVESE, CERULLO, COSTA, DALLARA, LANTELLA, LATRONICO, LAZZARINI, MALAN, MICHELINI, NICCOLINI, ROCCHETTA, SALINO, SANDRONE, SICILIANI, VIDO, CABRINI, AIMONE PRINA, BERTOTTI, PODESTÀ, BECCHETTI, AZZANO CANTARUTTI, FILIPPI, MAMMOLA, BATTAGGIA, ROSSETTO, LODOLO D'ORIA, CAVANNA SCIREA, TADDEI, MONTANARI, BARESI, TRINCA, PERETTI, DEVICIENTI, DEVETAG, DE SIMONE, PEZZOLI, STORACE, MARENCO, DOMENICO BASILE, SIDOTI, BALDI, POLLI**

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa economica

*Presentata l'11 maggio 1995*

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Nella relazione accompagnatrice del disegno di legge n. 684 per la conversione in legge del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, recante disposizioni tributarie urgenti per accelerare la ripresa dell'economia e dell'occupazione e per ridurre gli adempimenti a carico del contribuente, si affermava che i provvedimenti contenuti nel decreto avevano due obiettivi e un vincolo rappresentati rispettivamente dalla promozione e accelera-

zione della ripresa economica, dalla creazione di nuova occupazione, dal pareggio di bilancio.

Si trattava di un provvedimento a carattere transitorio, limitato al triennio 1994-1996, che avrebbe dovuto fin da subito manifestare i suoi effetti benefici sull'economia nazionale, grazie agli incentivi fiscali connessi al sorgere di nuove iniziative produttive, all'incremento della base occupazionale, agli investimenti in nuovi

beni strumentali. Erano anche previste, come è noto, altre misure finalizzate alla canalizzazione del risparmio verso le imprese, allo sviluppo ed all'incremento dell'efficienza dei mercati azionari.

Correttamente nella relazione a quel disegno di legge si evidenziava che l'incremento della produttività si sarebbe, nel breve periodo, tradotto anche in un beneficio per l'erario, nella logica di una catena causale che mira al miglioramento della finanza pubblica anche attraverso lo sviluppo economico indotto dall'azione governativa. Ma, a distanza ormai di un anno, gli effetti sperati dall'emanazione di quel decreto non si vedono.

In particolare, gli incentivi fiscali connessi al sorgere di nuove iniziative produttive (articolo 1) che pur esprimevano una evidente inversione di tendenza rispetto all'affannosa ricerca di incremento del gettito degli ultimi anni, a causa delle numerose condizioni loro poste, mostravano ben presto di non possedere sufficiente forza attrattiva nei confronti dei soggetti economici cui erano diretti.

Dal giugno al dicembre del 1994 solamente 2.222 imprese su 85.273 optavano per il regime sostitutivo, con un'incidenza percentuale del 2,47 per cento (fonte: « il Sole 24 Ore » del 25 aprile 1995); i quotidiani specializzati potevano così giustamente affermare che il *forfait* fiscale aveva mancato l'obiettivo e gli specialisti del settore denunciavano contestualmente le cause che, nonostante gli indubbi vantaggi di quel regime in termini di risparmio di imposta, avevano determinato il fallimento dell'innovazione a favore delle nuove iniziative produttive.

*Le cause del fallimento: la indeducibilità e il limite di età. Introduzione di clausole penali a tutela dell'erario e aumento dell'imposta sostitutiva.*

La causa principale è stata individuata nella disposizione che preclude ai clienti la deducibilità fiscale dei costi delle prestazioni di servizi e delle cessioni dei beni

effettuate da soggetti in regime sostitutivo. Tale limitazione — volta ad impedire la possibile emissione da parte dei soggetti forfetari di fatture a fronte di operazioni inesistenti — impedendo di fatto alle imprese neonate l'acquisizione di un portafoglio clienti su cui fondare il prosieguo dell'attività al termine del triennio forfetario, ha scoraggiato l'adesione a quel regime.

Un secondo fattore negativo lo si ravvisa nel limite dei 32 anni di età, ritenuto penalizzante nei confronti di coloro che, dopo un'esperienza come lavoratori dipendenti, intendessero rischiare in proprio con un'attività autonoma.

Le disposizioni citate, che hanno determinato il sostanziale fallimento del regime sostitutivo, non solo devono ritenersi essenziali al funzionamento del *forfait*, ma in contraddizione con esso e pertanto se ne propone con la presente proposta di legge l'abrogazione.

Tuttavia, allo scopo di prevenire comportamenti fiscali fraudolenti, sono state previste anche due disposizioni a garanzia dell'erario: la prima, al fine di fornire una immediata segnalazione agli organi preposti ai controlli contabili, recepisce una già esistente indicazione ministeriale e introduce legislativamente l'obbligo di apporre sulle fatture o ricevute emesse dal soggetto forfetario la dicitura « documento emesso da soggetto in regime sostitutivo ex articolo 1 del decreto-legge n. 357 del 1994 », con conseguente sanzione amministrativa in caso di inottemperanza. La pena pecuniaria è stata fissata in misura pari a quella prevista per le « altre violazioni » di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 sull'accertamento delle imposte sui redditi.

La seconda consiste nell'esclusione, per i soggetti in regime sostitutivo, della riduzione di pena prevista dal secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge n. 429 del 1982, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 516 del 1982, e successive modificazioni.

Come si è già ricordato la stessa relazione al disegno di legge n. 684 evidenziava che l'incremento della produttività si

sarebbe nel breve periodo tradotto anche in un beneficio per l'erario; tuttavia, considerato che le modifiche che si avanzano con la presente proposta di legge determineranno nell'immediato una diminuzione di gettito si propone un aumento dell'imposta sostitutiva pari a un milione di lire per ciascun anno. Tale maggior onere fiscale per i contribuenti è comunque ampiamente superato dai vantaggi per i medesimi derivanti dalle modifiche contenute nella presente proposta di legge.

*Sufficienza della novità soggettiva per l'accesso al regime. Abolizione della novità oggettiva. Clausole antielusive.*

Nella stesura originaria del decreto-legge n. 357 del 1993 era prevista la possibilità di accesso al regime fiscale sostitutivo dei soggetti che presentassero per la prima volta la dichiarazione di inizio di attività; in sede di conversione, con l'introduzione del comma 3-*quater*, è stata introdotta l'esclusione dei soggetti che intendessero esercitare o subentrare in attività già esistenti.

La modifica aveva così posto una ulteriore condizione per l'accesso al regime: quella della novità oggettiva, oltre che soggettiva, dell'attività intrapresa.

Con la presente proposta di legge si richiede l'abrogazione della citata disposizione che rende di fatto inaccessibile ai più

il regime in parola, come si può immediatamente intendere se si considera che per l'esercizio dell'attività commerciale è necessaria la relativa autorizzazione dell'autorità comunale.

Al fine, anche in questo caso, di prevenire fenomeni di elusione si è comunque prevista una clausola di esclusione per soggetti che subentrino in attività esercitate da familiari.

Analogamente continueranno ad essere escluse dal regime le persone fisiche che nei sei mesi precedenti il 12 giugno 1994 abbiano partecipato non solo alle forme associate di cui all'articolo 5 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed alle aziende coniugali non gestite in forma societaria, ma anche a società e ad enti commerciali di cui all'articolo 87 del citato testo unico, nel caso in cui l'oggetto della nuova attività coincida con quello della società o dell'azienda coniugale. In tal senso sono state proposte modifiche.

*Proroga di un anno del regime.*

In considerazione del sostanziale fallimento del regime in parola nel primo anno di applicazione e del limitato periodo residuo si è proposta l'estensione del periodo di applicazione del regime sostitutivo al 1997.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. All'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, della legge 8 agosto 1994, n. 489, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: « avendo un'età inferiore a 32 anni » sono soppresse;

b) al comma 2:

1) le parole: « L'imposta sostitutiva è pari a 2 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 3 milioni di lire per il secondo anno e a 4 milioni di lire per il terzo anno e », sono sostituite dalle seguenti: « L'imposta sostitutiva è pari a 3 milioni di lire per l'anno di inizio dell'attività, a 4 milioni di lire per il secondo anno e a 5 milioni di lire per il terzo anno e »;

2) le parole: « Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate in regime fiscale sostitutivo non costituiscono componenti negativi deducibili per le controparti » sono soppresse;

c) al comma 3, le parole: « e 1996 » sono sostituite dalle seguenti: « 1996 e 1997 »;

d) al comma 3-*quater*:

1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) ai soggetti che subentrino in attività esercitate da familiari di cui all'articolo 433 del codice civile »;

2) alla lettera b), le parole: « di cui all'articolo 5 » sono sostituite dalle seguenti: « di cui agli articoli 5 e 87 »;

3) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le parole: « , nel caso in cui l'oggetto della nuova attività coincida o sia sostanzialmente eguale a quello dell'ente, della società e dell'azienda coniugale »;

e) dopo il comma 3-*quater* sono inseriti i seguenti:

« 3-*quinqüies*. I soggetti che si avvalgono del regime sostitutivo dovranno apporre sulle fatture e ricevute emesse la seguente dicitura: "Documento emesso da soggetto in regime sostitutivo ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 357 del 1994". La violazione della presente disposizione comporta l'applicazione di una pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 3.000.000 per ciascuna omissione.

3-*sexies*. Nei confronti dei soggetti in regime sostitutivo non si applica il secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni ».

